

2) ente **COMUNE DI POGLIANO MILANESE**

CODICE ENTE 11064

3) sigla

G.C.

4) numero

50

5) data

16-06-2017

6) oggetto

Atto di indirizzo per l'istituzione di un elenco di professionisti legali cui affidare gli incarichi per la rappresentanza in giudizio dell'ente.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno Duemiladiciassette addì Sedici del mese di Giugno alle ore 11:05,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	NO
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	NO

TOTALE PRESENTI: 3

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta la D.ssa. Macri' Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI CUI AFFIDARE GLI INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la dotazione organica del Comune di Pogliano Milanese non prevede la figura del Funzionario Avvocato e che, pertanto, l'Ente è sprovvisto dell'avvocatura comunale. Ciò determina la necessità di rivolgersi a professionisti esterni per conferire incarichi di patrocinio legale al fine di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso è coinvolto, sia in qualità di parte attiva, che di parte passiva, in giudizi civili, tributari, del lavoro, penali e amministrativi;

Preso atto delle novità introdotte dal D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che, a differenza del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, vecchio Codice degli appalti pubblici abrogato dal D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, qualificano espressamente anche il singolo incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente quale appalto di servizi;

Preso atto che l'art. 17, comma 1, lett. d, del nuovo Codice dei Contratti prevede testualmente: 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: [...] d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della L. 09/02/1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento. sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della L. 09/02/1982, n. 31, e successive modificazioni: 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; [...];

Richiamato l'ampio dibattito, scaturito in vigenza del precedente Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), tra le diverse interpretazioni in ordine alla natura giuridica del contratto di difesa legale dell'Ente tra coloro che collocano lo stesso nell'ambito degli appalti di servizi e i fautori dell'opposta tesi che predilige il suo inquadramento tra le prestazioni di lavoro autonomo;

Considerato che l'art. 17 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ha superato il richiamato dibattito qualificando espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come appalto di servizi. Tali appalti di servizi, seppur esclusi dalla integrale applicabilità della disciplina del Codice dei Contratti, sono assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 che impone una tutela minima direttamente declinata dall'art. 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. Tale disposizione prevede testualmente che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

Ritenuto altresì che, alla luce della novella normativa di cui sopra, vada rivista l'impostazione giurisprudenziale prevalente che, negli enti locali, riconosce in capo al legale rappresentante (Sindaco, Sindaco Metropolitano, Presidente della Provincia) l'individuazione del difensore in giudizio, mentre il procedimento di individuazione del difensore dovrebbe essere, al contrario, di competenza del Dirigente/P.O. responsabile del settore, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto di gestione;

Preso atto che in questo Ente sino ad ora gli incarichi legali sono stati conferiti prevalentemente *intuitu personae*, in virtù della natura fiduciaria dell'incarico, da parte degli organi politici;

Ritenuto opportuno, in ossequio ai principi sopra esposti, dotarsi di un apposito Albo Comunale degli Avvocati di fiducia per l'affidamento di incarichi legali, a cui ricorrere, nel rispetto dei principi dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;

Ravvisata pertanto, alla luce delle norme di legge vigenti in materia, allo scopo di dare la massima trasparenza all'attività dell'Amministrazione Comunale nella scelta del legale cui affidare la rappresentanza in giudizio, e di rispettare i suesposti principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, la necessità oltre che l'opportunità di dotarsi di un elenco di avvocati, tra cui scegliere per l'affidamento di incarichi legali, tenendo conto del particolare ramo di specializzazione;

Considerato che la scelta del legale da incaricare, nel rispetto dei principi elencati all'art. 4 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, si inquadra quale attività di competenza degli organi di gestione;

Atteso che la formazione dell'elenco non costituisce procedura selettiva, concorsuale né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma è semplicemente finalizzata alla formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo al fine di affidare incarichi legali;

Ritenuto, a tal fine opportuno impartire il presente atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali, a cui compete l'adozione degli atti gestionali in merito, disponendo che lo stesso predisponga apposito avviso pubblico al fine di dotare l'Ente di un elenco di professionisti cui affidare gli incarichi per la rappresentanza in giudizio dell'Ente, tenuto conto che:

- a. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;
- b. Al Sindaco compete il conferimento della procura alle liti all'avvocato incaricato;
- c. La competenza al conferimento dell'incarico spetta al Responsabile dell'Area Affari Generali;
- d. L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione. A tal fine il Responsabile del servizio individua, fra quelli inseriti nella pertinente sezione dell'elenco, e sulla base di uno o più dei criteri di cui appresso, cinque professionisti ai quali inviare la richiesta di un'offerta economica:
- a) specifica competenza dell'incaricando in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico;
- b) esperienza professionale dell'incaricando in relazione alla difficoltà ed al valore dell'incarico;
- c) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) principio di rotazione fra gli iscritti, a parità dei requisiti sopra indicati e salvo diverse esigenze;
- e) ai fini della formulazione del preventivo di spesa, il professionista dovrà utilizzare quale parametro quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55 tenendo conto del valore minimo

di liquidazione per lo scaglione di riferimento, distinguendo le ipotesi di esito positivo o negativo del contenzioso. Nel caso siano previste spese vive (notifiche, contributo unificato, copie, domiciliazione, ecc) queste andranno puntualmente previste e indicate all'atto della predisposizione del preventivo;

- f) E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di incaricare professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità del caso, nonché specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza anche economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse. Di tali motivazioni dovrà essere data menzione nella determinazione di conferimento dell'incarico;
- g) L'incarico verrà affidato al professionista che presenta l'offerta economica più bassa.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, al sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attuativo della riforma dell'ordinamento professionale";

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 3 votanti 3 favorevoli 3 contrari 0 astenuti 0;

DELIBERA

- 1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di demandare al Responsabile del Servizio l'attivazione delle procedure per l'istituzione di un elenco di professionisti legali cui affidare gli incarichi per la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- 3. Di fornire i necessari indirizzi e direttive, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al fine di procedere alla predisposizione degli atti in argomento, e precisamente:
 - a. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;
 - b. Al Sindaco compete il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
 - c. La competenza al conferimento dell'incarico spetta al Responsabile dell'Area Affari Generali:
 - d. L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione. A tal fine il Responsabile del servizio individua, fra quelli inseriti nella pertinente sezione dell'elenco, e sulla base di uno o più dei criteri di cui appresso, cinque professionisti ai quali inviare la richiesta di un'offerta economica:
 - a) specifica competenza dell'incaricando in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico;

- b) esperienza professionale dell'incaricando in relazione alla difficoltà ed al valore dell'incarico;
- c) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) principio di rotazione fra gli iscritti, a parità dei requisiti sopra indicati e salvo diverse esigenze;
- e) ai fini della formulazione del preventivo di spesa, il professionista dovrà utilizzare quale parametro quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55 tenendo conto del valore minimo di liquidazione per lo scaglione di riferimento, distinguendo le ipotesi di esito positivo o negativo del contenzioso. Nel caso siano previste spese vive (notifiche, contributo unificato, copie, domiciliazione, ecc) queste andranno puntualmente previste e indicate all'atto della predisposizione del preventivo;
- f) E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di incaricare professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità del caso, nonché specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza anche economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse. Di tali motivazioni dovrà essere data menzione nella determinazione di conferimento dell'incarico;
- g) L'incarico verrà affidato al professionista che presenta l'offerta economica più bassa.
- 4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 3 votanti 3 favorevoli 3 contrari 0 astenuti 0, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO Dr. Vincenzo Magistrelli IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Mariagrazia Macrì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.